

Gare gas e asset comunali, intervenga l'Anci

Il commento di **Giulio Gravaghi di Sciara**



La nave della gare gas è incagliata nelle secche della burocrazia e non ne uscirà da sola. Lo rileva **Giulio Gravaghi**, amministratore di Sciara, società di consulenza attiva nell'assistenza alle amministrazioni locali sulla gestione delle gare, commentano il recente documento di consultazione Arera che mira a dare attuazione delle previsioni dell'ultima Legge Concorrenza ([v. Staffetta 09/09](#)).

Con risultati inadeguati, commenta Gravaghi, auspicando un intervento dell'Anci a tutela degli interessi degli enti locali proprietari di parti di rete.

La delibera è un lungo elenco di norme di riferimento (due pagine) ed una serie di considerazioni (tre pagine) che evidenziano alcuni concetti da sempre molto cari all'Autorità:

1) Le Linee Guida MiSE nel "primo periodo", di cui all'art. 5 del DM 226/2011 sono fondamentali per il calcolo del VIR che finalmente viene riconosciuto dalla legge anche per gli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà pubblica.

2) Dal VIR così ottenuto vanno detratti i contributi pubblici in conto capitale ed i contributi privati relativi ai cespiti di località per fissare il Valore di Rimborso anche agli Enti locali che intendono vendere i loro impianti in sede di gara d'ambito;

3) Il dettato dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000, modificato in tempi più recenti dall'art. 1 comma 93 della legge 124/2017, con cui si è introdotto nella legislazione la tematica del rapporto VIR/RAB.

Un percorso accidentato che, dopo alcuni "stop and go" legislativi ha obbligato ARERA a modificare le deliberazioni in materia, oggi disciplinata dalla deliberazione 905/2017/R/gas, dove i bizantinismi burocratici si sprecano, e la sua applicazione richiede tempo e denaro;

4) Qualora da questi calcoli "alchemici" sortisse un rapporto VIR/RAB superiore al 10% l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara ATEM;

5) La stazione appaltante deve tener conto delle osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;

6) Infine per gli Enti locali cade l'esonero dal presentare il rapporto VIR/RAB. Per essere certi di mantenere la potestà di questo tema viene inserito il punto 2 dell'art.6, che modifica di nuovo l'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000.

Ed è proprio ripercorrendo il percorso legislativo delle gare gas, attraverso il quale, in un paio d'anni si sarebbero dovuto effettuare 177 gare, attivando così altrettanti ATEM, ci si rende conto delle ragioni per cui si può affermare che la riforma è fallita, considerando che le gare concluse sono solo 8, due delle quali con contenziosi ancora aperti.

Nonostante da più parti si sia chiesto ripetutamente in questi anni di mantenere lo spirito iniziale della riforma, il MiSE ed ARERA hanno stravolto il DM 226/2011 mentre il Parlamento nel 2017 modifica profondamente gli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 164/2000.

Il R.D. 2578/1925 viene mandato in pensione dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, sostituito dalle Linee Guida MiSE strumento ritenuto idoneo a ridurre i VIR. Come evidente, la cosa non ha funzionato favorendo in molti casi la lievitazione dei VIR.

Ma il capolavoro è fare della RAB, introdotta nel 2009 quale entità di riferimento per definire, ai fini tariffari, la remunerazione del capitale investito, il perno anche per definire il valore commerciale anche nel “primo periodo”: il valore tariffario condiziona il valore industriale anziché esserne la conseguenza!

Ricordiamo la versione originale dell'art. 5 del DM 226/2011: “Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche”.

Questo articolo, opportunamente modificato, ha fatto del rapporto VIR/RAB la discriminante che permette ad ARERA di condizionare i VIR.

Non importa se la maggior parte delle RAB (dopo 13 anni dalla loro introduzione) sono ancora calcolate d'ufficio da ARERA.

Non importa se le proprietà pubbliche non hanno la RAB e spesso non sono indicate in modo puntuale nella consistenza degli impianti. Nulla di grave: ARERA offre un metodo per auto calcolarsi la RAB!

Tutto questo con il nobile obiettivo di evitare possibili rincari delle tariffe agli utenti (nonostante da più parti sia stato dimostrato che l'incidenza sulla bolletta dei cittadini sarebbe minima).

Peccato che questa strategia permetterà ai soliti noti di acquisire impianti a prezzi di saldo e, per quanto riguarda gli impianti pubblici venduti “in saldo” e con canoni ridicoli, faranno saltare parecchi bilanci comunali, con conseguente sospensione di molti servizi ai cittadini,

Per non parlare di un quasi certo intervento della Corte dei Conti.

La deliberazione 570/2022 si chiude affermando:

“in considerazione dell'obiettivo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale indicato dal richiamato art. 6 della legge legge 118/2022, sia altresì opportuno prospettare e valutare, nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, alcune semplificazioni degli iter procedurali dei regimi di verifica degli scostamenti VIR/RAB, fermo restando l'obiettivo di tutela dei clienti del servizio dall'imposizione di oneri impropri, delibera (...)

La deliberazione 570/2022 è accompagnata dal documento per la consultazione (DCO) 572/2022/R/gas, per il quale ARERA ha deciso di accettare osservazioni solo fino al 5 dicembre. Questo DCO, contrariamente da quello che si poteva supporre, non chiarisce come l'Ente locale debba procedere, innanzitutto, per disaggregare dalla RAB totale la parte relativa agli impianti di sua proprietà.

Non viene spiegato come definire il valore dei contributi pubblici e privati, né come gestire le devoluzioni gratuite.

Vengono introdotti due test che l'Ente locale non conosce e non ha mai effettuato.

Mancano indicazioni su come gestire il ruolo nuovo dell'Ente locale con i gestori del servizio, la legislazione in materia di finanza pubblica e il testo unico per gli Enti pubblici elettivi.

Il DCO, un documento di ben 11 pagine e altre 15 dell'allegato A, spende fiumi d'inchiostro dissertando sul mitico rapporto VIR/RAB.

Nel capitolo 4, l'ultimo del DCO, ARERA si preoccupa di disciplinare la scelta dell'Ente locale di cedere o meno gli impianti di sua proprietà, affermando che le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Autorità:

- Quali enti locali intendano alienare i propri impianti in sede di gara;
- La documentazione integrativa di quella già trasmessa per gli impianti di proprietà del gestore uscente con quella relativa agli impianti di proprietà pubblica;
- La gara non è in corso, atteso che la pubblicazione del bando di gara causa l'improcedibilità delle verifiche dello scostamento VIR/RAB”

Quindi i Comuni non possono inserire il valore dei loro impianti in un bando già pubblicato. In

queste ultime settimane molti ATEM hanno convocare l'Assemblea dei Sindaci per fare il punto della situazione e concordare come superare lo stallo in essere, anche alla luce dell'art. 6 della legge 118/2022.

Tra le assemblee convocate e di cui si ha notizia, alcune hanno deciso di ritirare il bando di gara già pubblicato temendo di essere oggetto di indagine da parte della Corte dei Conti in quanto la nuova deliberazione dell'Autorità non tiene conto dei vincoli di finanza pubblica.

Purtroppo ARERA continua a non voler rendersi conto che la nave è ormai fuori controllo, incagliata nelle secche della burocrazia. Aggiungendo altra zavorra la nave non potrà riprendere il mare a vele spiegate.

La nuova maggioranza parlamentare e di governo può e deve riscrivere il DM 226/2011, per altro già previsto dall'art. 6 della legge 118/2022, semplificando drasticamente le procedure, tenendo conto dei vincoli di ordine più generale, ridimensionando lo strapotere di ARERA obbligandola, tra l'altro, a recepire e dare attuazione in modo conforme ai disposti legislativi ed alle sentenze dei TAR, del Consiglio di Stato e di altre Istituzioni che spesso sono intervenute e hanno titolo per intervenire di nuovo.

E' auspicabile che ANCI intervenga con fermezza affinché il ruolo dell'Ente locale sia tutelato sul piano istituzionale e nella valorizzazione dei beni di loro proprietà.

Solo ragionando su basi nuove e con prospettive diverse potremo mantenere e forse anche aumentare gli standard di qualità, efficienza e sicurezza che da sempre caratterizzano il gradimento e la funzione industriale di questa importante infrastruttura.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.